



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3445
DELIBERAZIONE N. 8 in data: 31.03.2019 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) . DETERMINAZIONE
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI . DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17,45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - DE MARCO ELIGIO	P	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - D'AIUTO DANIELE	P	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - MORINELLI FABIO MARIA	P	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - LISTA LUIGI	P	
5 - PINTO ALESSANDRO	P			
6 - CAMMAROTA GIOVANNI	A			
7 - CAPUTO ANTONIO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	A			
9 - PINTO PIETRO	P			

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 13 del 16.01.2019.

Oggetto: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) . DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to
Dr. Raffaele Poto

IL RAGIONIERE

f.to
Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- ✓ il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- ✓ l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PRESO ATTO delle disposizioni che attengono alla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

CONSIDERATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto dall'anno 2016, cosicché i Comuni possono riappropriarsi della potestà regolamentare riconosciuto dall'art. 52 del D. Lgs.n. 446/1997 e aumentare le aliquote TASI pur entro i limiti della normativa vigente;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata anche nell'anno d'imposta 2019 solo se espressamente confermato con delibera consiliare, in quanto già applicata in precedenza;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

CONSIDERATO che non si intendono introdurre le modifiche alle aliquote TASI rispetto a quelle deliberate nell'anno 2018;

VISTO l'allegato prospetto che indica nel dettaglio i costi che vengono coperti con le entrate derivanti dall'applicazione della IUC-TASI;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente indicato in riferimento alle aliquote TASI da applicare si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22.05.2014, *esecutiva ai sensi di legge*;

Considerato che il gettito TASI incassato nell'anno 2018 ammonta a €. 225.973,17, resta ancora da incassare nell'anno 2018 €. 19.026,83;

Vista la precedente *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale , relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquote %
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	8,50
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	7,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,50
Abitazioni tenute a disposizione	8,50
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	7,60
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,60
Altri immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	8,50
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 02.02.2019, che ha differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE (a deliberato)

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Tipologia imponibile	Aliquota	Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze (classificate con categorie A/1-A/8-A/9)	1 per mille	Nessuna
Altri immobili	1 per mille	Nessuna

3. di stabilire in €. 1.747.845,95 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	242.750,30
2	Correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	96.583,15
3	Illuminazione pubblica	198.102,00
4	Relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.085.105,50
5	Attività culturali e manifestazioni	45.000,00
6	Istruzione Scolastica e servizi ausiliari all'istruzione	80.305,00
TOTALE		1.747.845,95

4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 14,02% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
7. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Inoltre, e con apposita votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

PROPONE (a deliberato)

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione aliquote TASI anno 2019." da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Uditi gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di:

Sindaco Avv. Silvia Pisapia: Introduce l'argomento all'ordine del giorno affidandone l'approfondimento consiliare al Consigliere Giordano Domenico anche nella qualità di Assessore con delega al Bilancio rivestita dallo stesso;

Consigliere Giordano Domenico: Interviene nel dibattito consiliare ricordando, in breve, al civico consesso che l'Amministrazione Comunale ha scelto di confermare, anche per il 2019, le aliquote della TASI vigenti al 31/12/2018 e cioè 1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (classificate con categorie A/1-A/8-A/9) e 1 per mille per gli altri immobili.

Consigliere Lista Luigi: Interviene a sua volta nel dibattito consiliare chiedendo che, con riferimento alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, sia specificato il pre-requisito che l'immobile sia dato in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli) che lo usano come abitazione principale.

Inoltre, per le abitazioni tenute a disposizione, chiede che sia anche esplicitato che, per godere delle esenzioni, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **((purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia))** posseduto, e non concesso in locazione, quando si tratta di personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Queste precisazioni sono richieste con riferimento pure alla delibera di approvazione dell'IMU facendo appunto richiamo alla normativa vigente in materia (D.L. 6-12-2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e **Articolo 2, comma 5, del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102** Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Supplemento Ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici". (13A08725) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Supplemento Ordinario n. 73)

Consigliere Giordano Domenico: Prende atto di quanto detto dal Consigliere Lista Luigi osservando, però, che il comune di Casal Velino applica concretamente quanto richiesto e puntualizzato dal Consigliere medesimo nel suo intervento.

Ritenuta la propria competenza a provvedere in materia

Con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti.

FAVOREVOLI N° 7

CONTRARI N° 0

ASTENUTI N° 4 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE - DE MARCO ELIGIO - LISTA LUIGI - MORINELLI FABIO MARIA)

DELIBERA

- **Di approvare** la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019." da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (classificate con categorie A/1-A/8-A/9)	1 per mille	Nessuna
Altri immobili	1 per mille	Nessuna

- **Di stabilire** in €. 1.747.845,95 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	242.750,30
2	Correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	96.583,15
3	Illuminazione pubblica	198.102,00
4	Relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.085.105,50
5	Attività culturali e manifestazioni	45.000,00
6	Istruzione Scolastica e servizi ausiliari all'istruzione	80.305,00
TOTALE		1.747.845,95

- **Di dare atto** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
- **Di dare atto** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 14,02% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
- **Di provvedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
- **Di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, del seguente tenore :

FAVOREVOLI N° 7

CONTRARI N° 0

ASTENU'I N° 4 (CONSIGLIERI D'AIUTO DANIELE - DE MARCO ELIGIO - LISTA LUIGI - MORINELLI FABIO MARIA)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Adv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Diana Positano

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 09.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 09.04.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Adv. Diana Positano

Handwritten signature of Diana Positano

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 09.04.2019 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Adv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- **SETTORE.....II..... UFFICIO ...Tributi.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**